

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Quanti favoritismi e quanti abusi di potere ci sono dietro l'applicazione da parte della Sezione degli enti locali del concetto di inalienabilità dei beni patriziali?

con riferimento ad una segnalazione che ci è pervenuta recentemente, sembrerebbe che la Sezione degli enti locali stia adottando due pesi e due misure nell'applicare il principio dell'inalienabilità dei beni patriziali (*cf. art. 8 della Legge organica patriziale*). Se ciò dovesse essere confermato, si avrebbe senz'altro a che fare con una situazione amministrativa molto grave che sottintende che l'operato dei funzionari preposti alla ratifica delle alienazioni di proprietà patriziale (*art. 9 LOP*) è ingiustificatamente viziato da favoritismo e da abuso di potere.

È indubbio che il concetto di inalienabilità dei beni amministrativi patriziali merita di essere rivisto, come già lo richiedeva un'iniziativa parlamentare presentata da Elio Genazzi e Filippo Gianoni in data 25 giugno 2001 (*"Un'alienazione un po' meno rigida di alcuni beni patriziali attraverso la modifica della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992"*). De facto, al giorno d'oggi l'interesse pubblico dei fondi patriziali (*alpi, maggenghi, pascoli, boschi, ecc.*) non è più quello che rivestiva in una società rurale: oggi vi è semmai un interesse pubblico maggiore nel salvaguardare il patrimonio territoriale garantendo il ricupero dei rustici e la pulizia dei terreni, grazie alla fattiva collaborazione fra patriziati e privati.

Premesso ciò, è altrettanto vero che la modalità di applicazione delle leggi e, nella fattispecie, del principio dell'inalienabilità dei beni amministrativi patriziali deve essere uguale per tutti. Analogamente, le deroghe previste all'art. 8, cpv. 4 della LOP non possono avvenire seguendo personalismi o logiche di parte.

Tuttavia, la segnalazione che ci è pervenuta ci ha dettagliato minuziosamente numerose situazioni di alienazione di beni amministrativi patriziali che sono stati ratificati dalla Sezione degli enti locali a cessione avvenuta (*in violazione pure dell'art. 13 che prevede la domanda di esonero dall'obbligo del pubblico concorso*). Ciò va evidentemente a discapito di quei cittadini che, in situazioni analoghe, si sono visti rifiutare la cessione di piccoli scorpori di terreno adiacente a rustici o cascine, ancorché trattasi di terreno incolto e senza particolare valore di mercato.

Mediante questa interrogazione parlamentare, chiediamo a codesto lodevole Consiglio di Stato:

- 1) Quanti e quali sono state le alienazioni di beni amministrativi patriziali negli ultimi dieci anni? (*Si chiede per ogni alienazione di voler menzionare il Patriziato interessato, la data dell'avvenuta alienazione, la superficie alienata, il prezzo del trapasso e – in caso di licitazione o trattative private - se vi è stata una domanda di esonero dall'obbligo del pubblico concorso*).
- 2) Quali sono le motivazioni che hanno giustificato le alienazioni di beni amministrativi patriziali di cui alla domanda no. 1? (*Si chiede per ogni alienazione una risposta motivata separata*).
- 3) In materia di ricorsi contro decisioni su alienazioni di beni amministrativi da parte della Sezione degli enti locali, è data assoluta garanzia al cittadino che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (*tramite i suoi giuristi*) non venga condizionato da interferenze di funzionari della Sezione degli enti locali di loro conoscenza?

- 4) Nel caso in cui, dagli accertamenti predisposti o da altre segnalazioni, dovessero essere ravvisati dei favoritismi o degli abusi di potere da parte di funzionari della Sezione degli enti locali, quali sanzioni amministrative intende adottare il Consiglio di Stato a tutela dei diritti di equità di trattamento delle cittadine e dei cittadini ticinesi?

SILVANO BERGONZOLI
BERETTA-PICCOLI F. - BONEFF -
CANONICA G. - FORNERA - PELLANDA